

ORDINANZA N° 35/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, APERTURA COMPLETA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 17 MAGGIO 2020

IL SINDACO

- Visto il DPCM 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il DPCM in data 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica DA COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Vista l' Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n°34 del 21 marzo 2020 per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Vista la nota "chiarimenti di interesse generale della Regione Piemonte Decreto del Presidente della Regione Piemonte n°34 del 21 marzo 2020;
- Visto il DPCM 22 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto, in particolare, l'art. 1, che prevede fra l'altro "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (...). Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";
- Vista l'Ordinanza del 29 marzo 2020 del CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658). (20A01942)
- Vista la nota del Gabinetto del Ministro, del Ministero dell'Interno n 15350/117(2) Uff-Prot.Civ. del 31/03/2020 "Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti".

Visto il DPCM 1 aprile 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con proroga dei provvedimenti fino al 13 aprile 2020;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con proroga dei provvedimenti fino al 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n°43 del 13 aprile 2020 per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Visto il DPCM 26 aprile 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con proroga dei provvedimenti fino al 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 50 del 2 maggio 2020 per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n 33 art ,16 in cui il periodo di emergenza sanitaria viene prorogato sino alla data del 31 gennaio 2021 .

Visto il DPCM 17 maggio 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale inerente i tempi e le modalità di riaperture delle attività

Visto l'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 relativo alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 16 maggio 2020

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 58 del 17 maggio 2020 per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che, come indicato dall'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020, i comuni, devono regolamentare la gestione dei mercati individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

Dato atto che le misure specificamente previste sono:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;

- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

Considerato che i comuni, tra le misure attuabili per regolamentare l'accesso al mercato, possono adottare misure tese a garantire un maggiore distanziamento dei posteggi anche attraverso l'ampliamento dell'area mercatale;

Ritenuto opportuno, in relazione agli spazi disponibili, ed al fine di evitare sovraffollamenti di adottare le seguenti misure specifiche:

- definire 2 punti di accesso/recesso dall'area mercatale da presidiare con personale della polizia locale e associazioni di volontariato al fine di evitare un accesso indiscriminato all'area;
- provvedere alla chiusura con transenne di tutti gli altri possibili accessi all'area mercatale diversi da quelli presidiati;
- vietare la possibilità di servire l'utenza dai lati dei posteggi al fine di evitare possibili assembramenti;
- prevedere la possibilità che ai punti di accesso venga, a campione, rilevata la temperatura di chi accede all'area mercatale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 16 del vigente regolamento del commercio su aree pubbliche;

ORDINA

Con riferimento al DCPM del 17 maggio 2020, dalle ore 00.00 del 25 maggio 2020 sino alle ore 24,00 del 14 giugno 2020 (fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti integrativi disposti con Decreto della Regione Piemonte):

1) che la gestione del mercato settimanale del lunedì, al fine di mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, avverrà nel rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e quindi, in particolare, occorrerà:

- tutti i cittadini/clienti che accedono all'area mercatale devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie (mascherina).
- mantenere in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale, in particolare gli operatori dovranno garantire detto distanziamento in occasione anche di tutte le operazioni di carico e scarico nonché di allestimento dei banchi, comunque sempre indossando i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti);
- l'obbligo della distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita/banchi posizionate in posteggi adiacenti;
- Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte della struttura di vendita/banco, sia scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente, vietando pertanto la possibilità di servire l'utenza dai lati dei posteggi al fine di evitare possibili assembramenti;
- accedere all'area mercatale esclusivamente dai punti appositamente individuati e in forma regolamentata e scaglionata al fine di evitare che, in funzione degli spazi disponibili, si generino assembramenti;
- garantire ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi per la disinfezione delle mani;
- utilizzare guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento.
- garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata anche attraverso la predisposizione di idoneo materiale informativo;

2) di adottare, ad integrazione di quelle generali di cui al punto 1) le seguenti misure specifiche per la gestione del mercato:

- definizione di n° 2 punti pedonali di accesso/recesso all'area mercatale:
 - Via Volvera intersezione via Orbassano
 - Via None intersezione Piazza della Pace

da presidiare con personale della Polizia Locale e/o Protezione Civile e/o associazioni di volontariato al fine di evitare un accesso indiscriminato all'area; presso i predetti punti saranno altresì collocati dei cartelli informativi per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e per i corretti comportamenti da adottare, in lingua italiana ed inglese;

- provvedere alla chiusura con transenne o quanto ritenuto necessario, di tutti gli altri possibili accessi all'area mercatale diversi da quelli presidiati;
- prevedere la possibilità che ai punti di accesso venga, a campione, rilevata la temperatura di chi accede all'area mercatale;
- il divieto di transito in Piazza della Pace altezza via None con preavviso di "divieto di transito a mt 150 eccetto residenti", da collocarsi in via None/via Mulino;
- lo slittamento di circa 8 mt verso via Torino, dei posteggi dal n° 1 al n° 12 presenti su via Volvera;

3) che gli operatori dovranno attenersi per la vendita sul mercato, che dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive, a quanto specificamente previsto per il commercio su area pubblica dall'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- utilizzo obbligatorio delle mascherine e dei guanti; in alternativa all'uso dei guanti è possibile prevedere un'igienizzazione frequente delle mani solo per gli operatori del settore extralimentare;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Se il pagamento viene effettuato in contante, si dovranno utilizzare sistemi per evitare contatti diretti.
- Se il pagamento viene effettuato tramite POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.
- la struttura di vendita/banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

4) Che gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità e verifichino che davanti al loro banco non si creino assembramenti.

AVVERTE CHE

- qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori presenti sul mercato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Bruino, 20/05/2020

Il Sindaco
Cesare Riccardo

